

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Saracino



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 97 DEL 14/06/2010

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - R.G. N. 339/2010
NOTIFICATO IN DATA 30.03/01.04.2010 (PROT. N. 9564) E RELATIVI MOTIVI
AGGIUNTI NOTIFICATI IL 12/17.05.2010. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L'anno duemiladieci , il giorno quattordici , del mese di giugno , alle ore 13.55
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori.

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal 22.06.2010 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).
Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- ufficio legale

Dalla Residenza Municipale, li 21.06.2010

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi
dal 22.06.2010 al 07.07.2010 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto
(T.U. n.267/2000):
() dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 109 (proponente: Sindaco) predisposta in data 01/06/2010 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 04/06/2010 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 10/06/2010 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 109.

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 DEL 01/06/2010

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - R.G. N. 339/2010 NOTIFICATO IN DATA 30.03/01.04.2010 (PROT. N. 9564) E RELATIVI MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IL 12/17.05.2010. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Andrea Berti

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 30.03/01.04.2010 (prot. n. 9564) dai sigg.ri OMISSIS *"per l'annullamento, previa sospensiva, - della disposizione di ANAS S.p.a. n. 143110 del 12.10.2009 di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità delle opere relativa all'ampliamento della 3° corsia del tratto Rimini Nord-Cattolica, lotto 1b, Autostrada A14, - dei provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione Generale per le politiche di sviluppo del territorio n.21 del 28/1/2008 e n.166 del 18.2.2009 con cui è stato disposto il vincolo preordinato agli espropri nonché dei presupposti pareri di cui alle delibere Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1976/10.12.2007 e n. 2112/9.12.2008; - del presupposto DM n. 405 del 16.5.2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali che ha espresso parere condizionato di compatibilità ambientale sull'opera de qua, della delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 248/27.2.2006 che ha reso il parere condizionato sulla compatibilità ambientale, e dell'atto del Ministero beni e attività culturali 16.6.2006 che ha reso il parere sulla compatibilità ambientale; - del decreto n. 1887 in data 20.1.2010 del Dirigente della segreteria tecnica ed espropri della Soc. Autostrade per l'Italia spa con cui è stata disposta ex art.22 bis DPR 327/2001, con determinazione urgente in via provvisoria dell'indennità di espropriazione, l'occupazione d'urgenza delle aree dei ricorrenti ut supra in Comune di Riccione necessarie per la realizzazione delle opere indicate e per un periodo di anni cinque; - di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso compresi*

gli atti conclusivi delle Conferenze di Servizi del 16.6.2006 e del 19.9.2008 e gli atti di esse preparatori, ai ricorrenti non noti cui i ricorrenti hanno modo di ritenere, per la natura degli interessi coinvolti, che abbiano partecipato quanto meno la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Rimini e i Comuni coinvolti nel tratto Rimini-Cattolica e cioè: Comune di Rimini, Comune di Riccione, Comune di Coriano, Comune di Misano Adriatico, Comune di San Giovanni in Marignano e Comune di Cattolica; sono anche impugnate le delibere e/o determine dei detti Comuni che si sono espresse sulla compatibilità territoriale, ancorchè non conosciute ai ricorrenti né comunque richiamate dagli atti Anas e Soc. Autostrade notificati ai ricorrenti.”

Visti i motivi del ricorso suddetto: "A)MOTIVI AFFERENTI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE. A.1)Violazione di legge per violazione dell'art. 6 della legge 8.7.1986 n. 349, dell'art. 6 comma 2 del DPCM 10.8.1988 n. 377 e dell'art. 11 comma 10 della legge 24.11.2000 n. 340. A.2)Violazione dell'art. 20 della L.R. Emilia Romagna n. 9/18.05.1999. Violazione di legge per violazione dell'art. 7 e segg.ti L. 241/90. A.3)Violazione ulteriore dell'art. 20, comma 3, L.R. n. 9/1999. Eccesso di potere per difetto di motivazione. A.4) Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, economia procedimentale ed efficacia. A.5) Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento di potere. A.6.) Eccesso di potere per illogicità e incongruità. Sviamento di potere. B)MOTIVI AFFERENTI ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO. B.7)Incompetenza. B.8)Violazione di legge per violazione dell'art. 10 D.P.R. 327/2001, dell'art. 11 l.r. Emilia Romagna n. 37/2002 e dell'art. 3 D.P.R. 383/1994 in relazione agli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 15 legge 241/1990. B.9)Violazione di legge per violazione dell'art. 11, comma 2 e 3, della L.r. Emilia Romagna 19/12/2002 n. 37. B.10)Sviamento di potere – Eccesso di potere per contraddittorietà – Incompetenza. B.11)Violazione di legge per violazione dell'art. 6 Legge 8/7/1986 n. 349 e dell'art. 23 T.U. 5/4/2006 n. 152. C)MOTIVI AFFERENTI ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'. C.12) Violazione di legge per violazione dell'art. 16, comma 12, D.P.R. 327/2001, dell'art.16, comma 6, l.r. Emilia Romagna n. 37/2002, e dell'art. 1 protocollo CEDU e dell'art. 17 Carta U.E. – Eccesso di potere per difetto di motivazione. C.13) Violazione di legge per violazione dell'art. 21 bis legge 7/8/1990 n. 241; inefficacia dei vincoli, illegittimità e comunque inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità sotto il profilo dell'eccesso di potere per falso presupposto; violazione dell'art. 12 D.P.R. 327/2001; illegittimità dell'occupazione d'urgenza stante l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. D)MOTIVI AFFERENTI ALLA OCCUPAZIONE D'URGENZA. D.14) Violazione di legge per violazione dell'art. 22 bis D.P.R. 327/2001. In subordine: illegittimità costituzionale di tale norma in parte qua per violazione dell'art. 76, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell'art. 1 Protocollo CEDU e art. 17 Carta UE";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dai ricorrenti: "P.Q.M. Si chiede l'annullamento, previa sospensiva ex artt. 21 e 23 bis, commi 3 e 5, legge 1034/1971, degli atti e dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso. Vinte le spese.”;

Visti i successivi motivi aggiunti notificati in data 12/17.05.2010 per l'annullamento, previa sospensiva, degli stessi atti impugnati in via principale: "D15) Violazione dell'art. 22 bis DPR 327/2001; inefficacia dell'occupazione d'urgenza";

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di

Avvocatura Pubblica prot. n. 15/10 del 01.06.2010 contenente la proposta di non costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;

Considerato che il ricorso, pur essendo formalmente proposto anche "*contro*" il Comune di Cattolica, per espressa considerazione del ricorrente è stato notificato all'Amministrazione comunale "*in quanto occorrer possa*", non essendo stati dedotti motivi afferenti atti adottati da quest'ultima ed essendo i terreni di cui il ricorrente è proprietario posti nel territorio del Comune di Riccione;

Ritenuto, pertanto, non necessario, nè opportuno, resistere in giudizio nella causa in oggetto;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) - di non costituirsi in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 30.03/01.04.2010 (prot. n. 9564) e successivi motivi aggiunti notificati in data 12/17.05.2010.

2) – di individuare nell'avv.to Andrea Berti il Responsabile del procedimento del la presente deliberazione;

3) – di trasmettere copia del presente atto all'ufficio Legale.

.....